



# **REGOLAMENTO LABEL LEGNO SVIZZERO**

**DEL 1° LUGLIO 2022**

holz-bois-legno.ch



# Indice

<b>1. Premesse</b>	<b>3</b>
<b>2. Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>3. Appartenenza al Label</b>	<b>5</b>
<b>4. Categorie di membri</b>	<b>6</b>
4.1 Produttori primari	6
4.2 Produttori (imprese dell'industria e dell'energia del legno)	6
4.3 Commercianti	8
4.4 Utilizzatori	8
4.5 Specialisti	9
4.6 Partner interni	10
<b>5. Marketing e comunicazione</b>	<b>11</b>
<b>6. Certificazione di oggetti</b>	<b>12</b>
<b>7. Controlli, ispezioni e costi</b>	<b>13</b>
<b>8. Sanzioni</b>	<b>14</b>
<b>9. Disposizioni conclusive</b>	<b>15</b>

Nel testo del presente regolamento sono utilizzate, in modo semplificato e con il solo scopo di facilitarne la lettura, la forma maschile o quella femminile senza apprezzamento di genere.

# 1. Premesse

La sensibilità per i prodotti di provenienza regionale è cresciuta sempre più negli ultimi anni. Lo stesso vale per le esigenze in relazione alla sostenibilità e alle distanze di trasporto dei materiali. Il Label Legno Svizzero si fa carico di questa sensibilità e la implementa sui prodotti della filiera bosco-legno.

La materia prima legno è la più importante risorsa naturale e rinnovabile in Svizzera. È sfruttata e utilizzata da millenni. Il Legno Svizzero offre al giorno d'oggi un contributo importante alla risoluzione dei temi politici e sociali più attuali. I tre aspetti dell'impatto sociale, ecologico ed economico sono al centro delle attenzioni dell'economia forestale svizzera e di tutta la filiera della lavorazione del legno. In questo contesto il Label legno Svizzero rappresenta un contributo efficace all'impiego sostenibile del Legno Svizzero.

La Legge Federale sulle Foreste (LFo) rappresenta la base più importante per il Label Legno Svizzero e definisce le condizioni e le regole essenziali. La Legge Federale sulle Foreste è ritenuta fra le più severe al mondo. Il testo è focalizzato sulla cura e lo sfruttamento sostenibile delle nostre foreste, sulla biodiversità e sulla lavorazione rispettosa dell'ambiente e del clima. Queste rigorose prescrizioni caratterizzano il Label Legno Svizzero e ne determinano la sua peculiarità.

Il rischio di una deforestazione illegale in Svizzera è pressoché trascurabile. La sorveglianza e il controllo capillare di tutta la superficie boschiva da parte degli uffici forestali garantiscono che in Svizzera le prescrizioni legali sulla sostenibilità dello sfruttamento forestale e dell'impiego del legno siano rispettate e controllate regolarmente. Il rischio di uno sfruttamento illegale delle nostre risorse forestali è da ritenersi irrilevante.

La Svizzera dispone, se confrontata con il resto dell'Europa, di un patrimonio boschivo e riserve di legno maggiori che per decenni sono rimaste inutilizzate o sottosfruttate. Ogni anno la superficie boschiva della Svizzera aumenta di ca. 40 km<sup>2</sup> (una superficie equivalente a quella del lago di Biemme). Grazie al maggior impiego di legno proveniente dalle nostre foreste, il Label Legno Svizzero contribuisce in modo efficace a ridurre l'invecchiamento dei boschi svizzeri (e la conseguente perdita di vitalità), a garantire il loro sviluppo sostenibile così come all'evoluzione di un ecosistema efficiente. Il Label legno Svizzero favorisce la creazione di una virtuosa biodiversità in bosco basata sulla crescita diversificata che permette di adattare l'evoluzione forestale alle sfide dei cambiamenti climatici.

## 2. Introduzione

### Art.1 Obiettivo

L'obiettivo del Label Legno Svizzero è l'incremento della quota di mercato del Legno Svizzero. Il Label Legno Svizzero si indentifica nella certificazione di una filiera produttiva e del valore aggiunto sostenibile.

### Art.2 Basi

Lignum, l'organizzazione mantello dell'economia svizzera del legno, emette questo regolamento nella veste di proprietaria della certificazione e del Label. Questo documento e le relative direttive di applicazione definiscono tutte le basi relative alle questioni tecniche e applicative legate all'impiego del Label.

### Art.3 Campi di applicazione

- 1 Il presente regolamento descrive le esigenze per l'adesione al Label Legno Svizzero, le condizioni per l'impiego del Label, le esigenze per la certificazione dei prodotti come pure per l'attribuzione del Label a singoli oggetti.
- 2 Il presente regolamento si basa sulla Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi LPM) e i relativi regolamenti sullo «Swissness». In relazione a questo regolamento, è importante la distinzione fra prodotti naturali (Art. 48a LPM) e prodotti industriali (Art. 48c LPM).
- 3 Il luogo di origine dei prodotti naturali corrisponde al luogo del raccolto (Art. 48a Par. 1 b. LPM).
- 4 Il luogo di origine dei prodotti industriali corrisponde al luogo in cui sono generati almeno il 60% dei costi di produzione (Art. 48c Par. 1 LPM). La dichiarazione di provenienza deve inoltre corrispondere con il luogo in cui sono state eseguite quelle attività che hanno conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali (Art. 48c Par. 4 LPM).
- 5 Il legno contenuto nei prodotti industriali certificati Legno Svizzero dev'essere composto per almeno l'80% da Legno Svizzero.
- 6 Le direttive di applicazione definiscono l'implementazione delle presenti regole.

# 3. Appartenenza al Label

## Art. 4 Significato dello stato di membro

L'appartenenza al Label in qualità di membro permette l'impiego del Label dichiarando l'impegno a favore di una filiera bosco-legno sostenibile.

## Art. 5 Ottenimento dello stato di membro del Label

- 1 Le imprese con sede sociale in Svizzera, che adempiono alle condizioni relative alla propria categoria di appartenenza, possono richiedere l'appartenenza al Label.
- 2 Il membro del Label si impegna in forma scritta a rispettare questo regolamento e le relative direttive di applicazione.

## Art. 6 Durata e disdetta dello stato di membro

- 1 Lo stato di membro del Label è valido per un periodo di 5 anni. Esso viene prolungato automaticamente per un periodo di medesima durata, a condizione che i requisiti richiesti siano ancora rispettati.
- 2 La disdetta è possibile alla fine dell'anno civile, con un preavviso di 3 mesi. La disdetta deve essere trasmessa in forma scritta alla sede della proprietaria del Label.

## 4. Categorie di membri

### Art.7 Principio

- 1 Si distinguono sei categorie di membri del Label. Un'impresa può appartenere a più categorie, se le condizioni sono rispettate. L'attribuzione ad una o più categorie è di competenza della proprietaria del Label.
- 2 Tutte le categorie possono certificare singoli oggetti, l'insieme della produzione e/o parti delle linee di produzione.

### Art.8 Fornitura di dati e giustificativi

Le esigenze e le prescrizioni relative alla fornitura di dati e giustificativi sono definite nelle direttive di applicazione.

### Art.9 Categorie

Sono disponibili le seguenti categorie:

- a. Produttori primari
- b. Produttori
- c. Commercianti
- d. Utilizzatori
- e. Specialisti
- f. Partner interni

## 4.1 Produttori primari

### Art.10 Definizione

- 1 Sono produttori primari tutte le imprese dell'economia forestale, che operano nella prima fase della catena di lavorazione della filiera bosco-legno. Si tratta in modo specifico dei proprietari di bosco, dei servizi forestali e delle imprese forestali.
- 2 Questa categoria si applica alle foreste svizzere, che per definizione producono al 100% Legno Svizzero. La definizione di produttore primario vale in modo specifico anche per il legno destinato alla produzione di energia, per le torce finlandesi, per gli alberi di Natale, per il cippato e per il paccame di corteccia.
- 3 Sono stipulate delle convenzioni forfettarie con le associazioni cantonali e regionali dell'economia forestale per l'utilizzo del Label Legno Svizzero.

## 4.2 Produttori (imprese dell'industria e dell'energia del legno)

### Art. 11 Definizione

- 1 Appartengono alla categoria dei produttori tutti gli operatori della lavorazione del legno, nello specifico i produttori di legname grezzo, le segherie, gli impianti di profilatura e di incollatura, come pure i produttori di imballaggi, palette, e materiali derivati del legno e carta.
- 2 Fanno parte della categoria dei produttori anche le imprese che vendono prodotti industriali su vasta scala, nello specifico i produttori di pellets e di energia ricavata dal legno, come pure le imprese che lavorano gli scarti della produzione lignea o di altri tipi di lavorazione di scala industriale.

### Art. 12 Esigenze e condizioni in relazione al prodotto

- 1 Per principio vale la regola dell'80% riferito alla parte di massa, di peso o di volume della materia prima. Ciò significa che un prodotto deve contenere almeno l'80% di Legno Svizzero, quale quantità annuale minima.
- 2 Per i pellets vige un criterio speciale. In questo caso vale la regola transitoria con scadenza al 1. gennaio 2025, per ottemperare al raggiungimento della soglia dell'80% (oggi 60%).
- 3 In casi particolari può essere aggiunto alla produzione del legno riciclato. Questo materiale deve essere dichiarato in modo da essere riconducibile nella provenienza. In mancanza di dati precisi dev'essere dichiarato sulla base di ipotesi prudenziali. Il quantitativo di Legno Svizzero riciclato è controllato e approvato dalla sede operativa della proprietaria del Label.
- 4 Durante lo stoccaggio i prodotti provvisti del Label Legno Svizzero non possono essere mescolati con altro materiale sprovvisto del Label.

### Art. 13 Produzione intermedia all'estero

Con la riserva delle prescrizioni legali indicate all' Art.3, la certificazione di prodotti con fasi di produzione intermedia all'estero è possibile alle seguenti condizioni:

- a. Il richiedente del Label ha la propria sede principale in Svizzera ed è in grado di fornire la prova che la produzione estera rispetti le regole di Swissness.
- b. La separazione fisica del legno con e senza il Label dev'essere in ogni caso garantita.
- c. La produzione estera viene controllata sul posto.

#### 4. Categorie di membri

##### Art. 14 Esigenze in relazione all'impiego del Label

- 1 L'impiego del Label richiede un contratto di utilizzo fra la proprietaria del Label e il membro del Label.
- 2 Il produttore si impegna ad annunciare attivamente, qualora i quantitativi necessari non siano più rispettati o quando si manifestano dei cambiamenti che possono risultare rilevanti per il rispetto del presente regolamento.

### 4.3 Commercianti

##### Art. 15 Definizione

- 1 Per principio fanno parte di questa categoria i commercianti di legno, di materiali a base di legno, i commercianti al dettaglio, come pure le associazioni commerciali. Un commerciante può trasferire a terzi il legno provvisto del Label.
- 2 La certificazione può essere applicata tanto a una linea di produzione quanto a tutto l'assortimento di produzione. Ciò è di competenza dell'impresa, in base alle proprie possibilità ed esigenze legate del Legno Svizzero.

##### Art. 16 Esigenze e condizioni in relazione alla procedura

- 1 Le infrastrutture del richiedente (più precisamente la sede sociale e i magazzini) si trovano in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.
- 2 La provenienza del legno deve essere tracciata, documentata e dichiarata e controllabile in ogni momento. Devono essere a disposizione documenti chiari, che possono venir trasmessi in ogni momento.
- 3 Un membro del Label inserito nella categoria dei commercianti deve poter dimostrare che stocca il legno provvisto del Label in modo separato e che un mescolamento dei diversi prodotti durante la manipolazione è escluso.
- 4 I prodotti provvisti del Label Legno Svizzero devono essere riconoscibili nei documenti di vendita, nelle offerte, nei bollettini di consegna e nelle fatture.

##### Art. 17 Esigenze relative all'impiego del Label

- 1 L'impiego del Label richiede un contratto di utilizzo fra la proprietaria del Label e il membro del Label.
- 2 Il commerciante offre Legno Svizzero.
- 3 Il commerciante si impegna ad annunciare attivamente, qualora si manifestino dei cambiamenti che possono essere rilevanti per il rispetto del presente regolamento.



## 4.4 Utilizzatori

### Art. 18 Definizione

- 1 Sono utilizzatori le imprese attribuite all'ultimo anello della catena del valore. L'utilizzatore può lavorare ulteriormente o trasferire a terzi il legno provvisto del Label.
- 2 Gli utilizzatori producono su mandato oggetti o elementi di costruzione quali edifici, strutture portanti, finiture interne o mobili.

### Art. 19 Esigenze e condizioni relative alla procedura

- 1 La provenienza del legno deve essere tracciata, documentata, dichiarata e controllabile in ogni momento. Devono essere a disposizione documenti chiari che possano venir trasmessi in ogni momento.
- 2 Per la certificazione dei prodotti contenuti nella costruzione dev'essere garantita la tracciabilità del materiale provvisto del Label Legno Svizzero.
- 3 La tracciabilità in relazione al mescolamento con altri materiali dev'essere garantita in ogni momento anche per il materiale in giacenza a magazzino.

### Art. 20 Esigenze relative all'impiego del Label

- 1 L'impiego del Label richiede un contratto di utilizzo fra la proprietaria del Label e il membro del Label.
- 2 I membri della categoria degli utilizzatori devono poter dimostrare la realizzazione di almeno un oggetto all'anno che sia provvisto del Label Legno Svizzero.
- 3 I prodotti provvisti del Label Legno Svizzero devono essere riconoscibili nei documenti di vendita, nelle offerte, nei bollettini di consegna e nelle fatture.

### 4.5 Specialisti

#### Art. 21 Definizione

Sono specialisti tutte le persone e imprese che fungono da moltiplicatori nell'ambito dell'ingegneria, dell'architettura, del design e della costruzione. Gli specialisti sono prestatori di servizi e agiscono come promotori o persone di collegamento a favore dell'impiego del Legno Svizzero in un oggetto.

#### Art. 22 Esigenze relative all'impiego del Label

- 1 L'impiego del Label richiede un contratto di utilizzo fra la proprietaria del Label e il membro del Label.
- 2 Gli specialisti si impegnano a favore dell'impiego del Legno Svizzero.
- 3 Il rispetto delle condizioni sull'impiego del Label è dimostrato tramite un attestato di prestazioni (ad esempio in relazione a oggetti certificati, progettati o messi in appalto) che periodicamente viene trasmesso alla proprietaria del Label.

### 4.6 Partner interni

#### Art. 23 Definizione

- 1 I partner interni sono le associazioni di categoria, le comunità di interesse regionale della Lignum (RAG/CAR) e i cluster, che diffondono il Label Legno Svizzero senza ricevere indennità.
- 2 Sono partner importanti, che tramite la propria rete di contatti e relazioni conferiscono al Label la necessaria identità regionale e professionale.
- 3 Nel caso dei partner interni l'accento è posto maggiormente sulla collaborazione e non sulla certificazione o sull'attribuzione del Label.

# 5. Marketing e comunicazione

## Art. 24 Principio

- 1 Il Label Legno Svizzero nella comunicazione può essere utilizzato unicamente dai membri del Label. L'impiego del logo è riservato ai membri.
- 2 Il Label Legno Svizzero può essere utilizzato dai membri sulle lettere, nella documentazione aziendale, nella comunicazione digitale e per altri impieghi simili. Il mittente dev'essere chiaramente riconoscibile come autore della comunicazione.
- 3 Il logo può essere messo a disposizione di terzi unicamente a scopi puramente pubblicitari.

## 6. Certificazione di oggetti

### Art. 25 Condizioni generali

- 1 I membri di tutte e sei le categorie possono proporre la certificazione di oggetti. La richiesta del Label Legno Svizzero è accessibile anche ai proprietari di edifici.
- 2 La certificazione di oggetti è uno strumento di comunicazione importante per il Label Legno Svizzero. Possono essere certificati su richiesta interi oggetti quali edifici, parti di edificio, o mobili realizzati su misura.

### Art. 26 Direttive per il controllo

- 1 Di regola l'oggetto da certificare si trova in Svizzera o nel principato del Liechtenstein. In casi eccezionali è possibile certificare un edificio all'estero, a condizione che l'impresa esecutrice sia membro del Label.
- 2 Il controllo del bilancio dei materiali relativo all'oggetto è di responsabilità della proprietaria del Label o di un ente di controllo da essa incaricato.
- 3 La proprietaria del Label è responsabile dell'emissione della certificazione e della relativa targa.

### Art. 27 Certificazione di oggetti

- 1 La certificazione è attribuita a singole parti di un edificio o all'intero edificio. Sono certificate le parti di edificio composte per almeno l'80% da Legno Svizzero, nel quale almeno il 60% dei costi di produzione sono stati generati in Svizzera.
- 2 Nel caso di certificazione di interi oggetti o parti rilevanti di una costruzione, la percentuale minima di Legno Svizzero certificato impiegata dev'essere del 60%. Le direttive di applicazione definiscono la nozione di «parti rilevanti della costruzione».
- 3 A complemento della descrizione di una determinata parte di costruzione, può essere indicata la percentuale del quantitativo di Legno Svizzero certificato in relazione al quantitativo totale di legno o al quantitativo assoluto in metri cubi (m<sup>3</sup>).

### Art. 28 Procedura

- 1 Tutte le informazioni e i dati specifici legati all'oggetto devono essere trasmessi per controllo alla proprietaria del Label.
- 2 I membri del Label, che dispongono di una certificazione globale o parziale della produzione, possono richiedere la certificazione di oggetti tramite procedura semplificata.

## 7. Controlli, ispezioni e costi

### Art. 29 Principio e procedura

- 1 La proprietaria del Label è responsabile del controllo dei membri. Essa può delegare parti della funzione di controllo e le relative competenze a partner o associazioni sostenitrici. Questi ultimi assumono mandati in proprio in qualità di gestori di gruppo.
- 2 Le imprese vengono controllate prima di ricevere l'autorizzazione e in seguito sottoposte a controlli regolari.
- 3 Il controllo esterno avviene tramite ispezioni periodiche.
- 4 I dettagli sulle ispezioni e sui controlli sono descritti nelle disposizioni di applicazione.

### Art. 30 Costi

- 1 I contributi sono incassati dalla proprietaria del Label.
- 2 I controlli, le ispezioni, le certificazioni e le dichiarazioni in relazione all'applicazione del regolamento sono definiti nelle direttive di applicazione.
- 3 Le ispezioni sono soggette al pagamento dei costi.
- 4 I dettagli sui contributi e sui costi sono definiti nelle direttive di applicazione.

## 8. Sanzioni

### Art. 31 Sanzioni

- 1 Nel caso di infrazione al presente regolamento e alle relative direttive di applicazione la proprietaria del Label può intimare le seguenti sanzioni:
  - a. Richiesta scritta di misure correttive.
  - b. Ammonimento scritto, con l'intimazione di risoluzione della situazione non conforme entro, di regola, 20 giorni lavorativi.
  - c. Imposizione di una sanzione convenzionale, variabile a seconda del caso, da 1'000.– a 25'000.– CHF per ogni forma di abuso del Label. Il pagamento della somma non dispensa dal rispetto ulteriore delle prescrizioni del regolamento.
  - d. Ritiro immediato, a tempo determinato o indeterminato, del Label. Un abuso del Label sanzionato definitivamente implica automaticamente l'esclusione del membro dal Label per almeno due anni. Trascorso questo termine può essere di richiesta una nuova adesione.
- 2 La proprietaria del Label si riserva esplicitamente il diritto di far valere ulteriori rivendicazioni nei riguardi dei membri che contravvengono al regolamento.
- 3 Se un controllo rivela un comportamento non conforme al regolamento da parte di un membro autorizzato e controllato, la proprietaria del Label si riserva il diritto di richiedere a quest'ultimo un indennizzo per i costi dei controlli e altre spese.

### Art. 32 Ricorsi

- 1 Quale istanza di ricorso contro le decisioni della proprietaria del Label, in relazione all'attribuzione del Label, funge il Comitato della proprietaria. La decisione dell'istanza di ricorso è definitiva.
- 2 Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della decisione di sanzione dall'azienda titolare del marchio e dell'etichetta.

### Art. 33 Foro competente

Per i casi di litigio fuori dall'ambito delle sanzioni, è competente il Foro di Zurigo.

## 9. Disposizioni conclusive

### Art. 34 Commissione del Label

- 1 La commissione del Label, nominata dalla proprietaria del Label, decide nei casi non esplicitamente trattati nel presente regolamento e nelle relative direttive di applicazione.
- 2 Il Comitato della proprietaria sarà consultato in caso di decisioni di grande importanza. Il Comitato può attribuire mandati alla commissione del Label.

### Art. 35 Regolamentazione transitoria

I contratti in essere mantengono la propria validità fino alla loro revoca. Il presente regolamento si applica di conseguenza.

### Art. 36 Entrata in vigore

- 1 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato della proprietaria del Label nella riunione del 6 luglio 2021 e con il voto finale del 28 marzo 2022.
- 2 Le direttive di applicazione relative al presente regolamento devono essere approvate e messe in vigore contemporaneamente dal Comitato della proprietaria del Label.
- 3 Con la contemporanea entrata in vigore del regolamento e delle relative direttive di applicazione il precedente regolamento dell'11 novembre 2016 è revocato.
- 4 Le ulteriori e future modifiche del presente regolamento necessitano di una decisione da parte del Comitato della proprietaria del Label.

Zurigo, 28. marzo 2022

Lignum, Economia svizzera del legno



Consigliere degli Stati Jakob Stark  
Presidente



Sandra Burlet  
Direttrice



Proprietario del marchio  
e dell'etichetta

**Marketing**  
**Legno Svizzero**

c/o Lignum  
Economia svizzera del legno  
Mühlebachstrasse 8  
8008 Zurigo

Tel. +41 44 267 47 79  
info@holz-bois-legno.ch

[holz-bois-legno.ch](http://holz-bois-legno.ch)

